

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

Prot. 8737 del 21.10.2021

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL R.T.I. – “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO”.

CIG: 83132105E9

CUP: E48I17000040009

Premesso che:

- con provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico prot. 4195 del 26.05.2020 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto dei *“LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO”* per un importo complessivo a base di gara di € 2.230.205,02, IVA esclusa, di cui Euro 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con provvedimento prot. 7380 del 24.09.2020 del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stata disposta l'aggiudicazione a favore del RTI, così composto:
 - CONSCOOP società cooperativa C.F./P.IVA 00 140 990 409 (capogruppo)
 - C.E.A.R. società cooperativa C.F./ P.IVA 00 252 470 406 (mandante)
 - IMPRESA COROMANO S.R.L. C.F./P.IVA 01 972 050 403 (mandante)per l'importo di € 1.954.959,37 oltre Iva, di cui Euro 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con provvedimento prot. 9166 del 02.12.2020 del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione della procedura in oggetto;
- l'affidamento dei lavori è stato perfezionato mediante sottoscrizione del contratto REP. N. 21/2020, avvenuta in data 04.12.2020 ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in modalità elettronica sul sistema Sater;

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

- l'ultimazione dei lavori fissata per il 25.06.2021 è stata prorogata con atto del RUP prot. 5136 del 18.06.2021 ed il nuovo termine per la consegna dei lavori è stato fissato per il 18.07.2021;
- con provvedimento prot. 6080 del 16.07.2021 è stata approvata la perizia suppletiva di variante e contestuale approvazione del differimento del termine di ultimazione delle opere;
- a seguito di detta perizia di variante e suppletiva, l'importo contrattuale ammontante ad € 1.954.959,37 oltre IVA è passato ad € 2.189.596,46 oltre IVA di legge inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con il medesimo provvedimento di cui sopra veniva disposta una proroga del termine di ultimazione dei lavori inizialmente fissato per il giorno 18.07.2021, di n. 45 giorni naturali e consecutivi e pertanto il termine di ultimazione contrattuale veniva fissato al 01.09.2021;
- con provvedimento prot.7272 del 01.09.2021, veniva concessa una ulteriore proroga del termine di ultimazione lavori, previsto per il 01.09.2021, di n.45 giorni naturali e consecutivi e pertanto il termine di ultimazione contrattuale veniva fissato al 16.10.2021.

Preso atto della comunicazione agli atti prot. 8722 del 20/10/2021 con cui la capogruppo Conscoop Soc. Coop. comunicava che a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante, la quota di partecipazione al R.T.I. e la conseguente ripartizione dei lavori in sede di esecuzione risultava modificata nel seguente modo:

- CONSCOOP Soc. Coop. (capogruppo): quota sull'importo lavori pari a 56,61%;
- C.E.A.R. Soc. Coop. (mandante): quota sull'importo lavori pari a 26,11%;
- IMPRESA COROMANO S.R.L. (mandante): quota sull'importo lavori pari a 17,28%;

Dato atto che:

- le imprese riunite in raggruppamenti temporanei sono libere di definire l'entità delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, con l'unico limite di rispettare i requisiti di qualificazione posseduti. L'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 (c.d. Regolamento Appalti), infatti, prescrive che le quote di partecipazione indicate in sede di offerta possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

- Va ricordato che il previgente obbligo della corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori è ormai venuto meno con l'abrogazione, in forza del d.l. 47/2014, del comma 13 dell'art. 37 del d.lgs. 163/2006.
- Tale c.d. liberalizzazione delle quote esecutiva non ha fatto, comunque, venir meno l'ulteriore condizione del possesso della quota di qualificazione necessaria ad eseguire la quota dell'appalto dichiarata nell'offerta. Precisa in merito il sopra citato comma 2 dell'art. 92 D.P.R. 207/2010, come modificato dal d.l. 47/2014, esprime la voluntas legis tesa a superare il rigido principio di parallelismo tra quote di partecipazione al raggruppamento e quelle di esecuzione, che "i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate."

E' evidente che le diverse quote, ossia quelle di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione relative ai diversi soggetti che partecipano in associazione temporanea di imprese ad una gara pubblica devono essere tra di loro tenute distinte e non possono essere equiparate o confuse.

I requisiti di qualificazione vanno tenuti distinti dalla quota di partecipazione al raggruppamento e, soprattutto, non vanno equiparati alla quota di esecuzione della prestazione da affidare.

I requisiti di qualificazione, infatti, attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all'aggiudicazione del lavoro e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione delle potenzialità o meglio della capacità dell'aspirante a realizzare quanto poi eventualmente aggiudicatogli; la quota di partecipazione ha riflessi in riferimento alla responsabilità del componente del raggruppamento e la quota di esecuzione rappresenta meramente la parte di lavoro che verrà realizzata. (cfr. C.d.S. sent. n. 3666/2016).

Come precisato il legislatore prescrive che le quote di partecipazione non siano eccedenti rispetto ai requisiti di qualificazione e precisa che le quote di esecuzione sono suscettibili di modifica nei limiti della compatibilità con i requisiti di qualificazione delle singole imprese.

- In merito la giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, chiarito che il citato art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 "consente di ritenere, anche al fine di privilegiare il dato sostanziale

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

rappresentato dall'effettivo possesso dei requisiti di qualificazione da parte del raggruppamento e in un'ottica, comunque di favor participationis, che già in sede di offerta (e non solo esecutiva) sia possibile modificare le quote di esecuzione al fine di renderle coerenti con i requisiti di qualificazione posseduti. La modifica, del resto, è subordinata all'autorizzazione della stazione appaltante, ma tale autorizzazione è solo esclusivamente diretta a verificare "la compatibilità di qualificazione posseduta", risultando, quindi, vincolata e doverosa in presenza di tale presupposto."(C.d.S., sez. V, sent. n. 5160 di data 8.11.2017).

Considerato dunque che vi è piena libertà in capo alle imprese partecipanti al raggruppamento di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento medesimo, con il solo limite rappresentato dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato, e che le stesse possono procedere alla modifica interna delle quote di esecuzione purchè vi sia a tal fine autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Verificato pertanto che sussistono tutte le condizioni per la modifica delle quote di partecipazione al R.T.I. come sopra individuato e che tali modifiche rientrano all'interno del disposto dell'art.92 comma 2 del D.P.R.207/2010 e mantengono il possesso dei requisiti di qualificazione attestati in fase di gara in capo alle imprese interessate.

Richiamata la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l'assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

SI DISPONE

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

1. di autorizzare la modifica delle quote di partecipazione al R.T.I. così come richiesta dalla capogruppo Conscoop Soc. Coop. con la richiesta agli atti prot. 8722 del 20/10/2021 nel seguente modo:
 - CONSCOOP Soc. Coop. (capogruppo): quota sull'importo lavori pari a 56,61%;
 - C.E.A.R. Soc. Coop. (mandante): quota sull'importo lavori pari a 26,11%;
 - IMPRESA COROMANO S.R.L. (mandante): quota sull'importo lavori pari a 17,28%.
2. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
4. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Dirigente dell'Area Economico e Finanziaria e dell'Area Acquisizioni per l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.

Il Dirigente Responsabile del Servizio
(Ing. Americo Colamartini)

- Firmato digitalmente -